



Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva

Corso di formazione

**Elementi di diritto per il corretto esercizio delle funzioni
istituzionali proprie del Veterinario di Sanità Pubblica**

Relazione

**LE ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL VETERINARIO DI
SANITÀ PUBBLICA**
Sarzana 10 giugno 2016

ANTONIO DI LUCA

SERV. VET. I.A.P.Z.

ASL 2 LANCIANO- VASTO- CHIETI

REGIONE ABRUZZO

Parte I^a

Considerazioni di carattere generale sugli illeciti penali ed amministrativi.

Parte II^a

Funzioni e atti della Polizia Giudiziaria: dalla *notitia criminis* alla testimonianza.

Parte III^a

Sequestri amministrativi “sanitari” e blocco ufficiale.

Parte IV^a

La Polizia Giudiziaria e l’illecito amministrativo.

Parte I^a

Considerazioni di carattere generale sugli illeciti penali ed amministrativi.

LA NON CONFORMITÀ ALL'ORIGINE DELL'ILLECITO

4

“**non conformità**”: la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti, e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali.

Art. 2, punto 10 del Reg. CE 882/2004

*Nel nostro ordinamento giuridico le **non conformità** evidenziate durante attività di controllo e vigilanza possono costituire fatti illeciti (reati, illeciti amministrativi).*

ILLECITO

Ogni comportamento *contra legem* da parte di un soggetto, cioè la violazione di un **precetto** (condotta attiva/commissiva o passiva/omissiva) contenuto in una norma giuridica alla quale l'Ordinamento giuridico reagisce con misure afflittive (**sanzioni**).

RICONOSCERE UN ILLECITO

6

Riconoscere un illecito in materia di sicurezza di mangimi, alimenti, salute, protezione e benessere degli animali implica fundamentalmente **la conoscenza delle fonti giuridiche** (es. la legislazione alimentare vigente) e delle **regole per la loro interpretazione** (es. abrogazione, disapplicazione, etc.) **ed applicazione.**

È utile anche conoscere la giurisprudenza di merito e di legittimità nella materia oggetto della nostra attività.

NATURA DELL'ILLECITO

7

Esistono vari tipi di illecito:

- **illecito penale;**
- **illecito amministrativo;**
- illecito civile;
- illecito disciplinare.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ILLECITO PENALE E DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO

8

- Premesse concettuali simili (comportamento *contra legem* e conseguente sanzione).
- Sanzioni differenziate.
- Procedimento sanzionatorio diverso.

ILLECITO PENALE O REATO

9

Ogni fatto a cui l'ordinamento giuridico ricongiunge una sanzione penale o **pena**.

➤ **Sanzioni penali o pene principali;**

1. ergastolo,
2. reclusione;
3. arresto;
4. multa;
5. ammenda;

Art. 17 c.p.

In base alla pena prevista, il reato si differenzia in:

- 1. delitto** (pena prevista: ergastolo, reclusione, multa);
- 2. contravvenzione** (pena prevista: arresto, ammenda).

Art. 39 c.p.

ILLECITO PENALE O REATO

11

Il reato si compone di due **elementi essenziali** (teoria della bipartizione):

- **elemento soggettivo**, indica l'intensità della volontà con cui l'autore del reato ha commesso l'illecito (colpevolezza);
- **elemento oggettivo**, comprende il comportamento del reo (**condotta**), le conseguenze da esso prodotte (**evento**) e il legame che li unisce (**nesso di causalità**).

ILLECITO PENALE O REATO

12

Oggetto giuridico del reato è l'interesse, meritevole di protezione, che la norma penale intende difendere.

Art. 444 c.p. Incolumità delle persone

Art. 544 bis, ter. Il sentimento per gli animali.

ILLECITO PENALE O REATO

13

Soggetto attivo del reato è la persona fisica che pone in essere un comportamento illecito meritevole di una sanzione penale.

Reati comuni: possono essere commessi indistintamente da chiunque a prescindere dalla qualifica, dal ruolo o dall'incarico rivestito (es. art. 544 bis, 544 ter, etc.).

Reati propri: sono commessi da quei soggetti che rivestono determinate qualità (es. pubblico ufficiale art. 361 c.p.)

ILLECITO PENALE O REATO

14

Soggetto passivo del reato (persona offesa dal reato) è il titolare del bene giuridico o interesse protetto dalla norma penale. Può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica.

Oggetto del reato è la persona o la cosa su cui ricade materialmente l'azione dell'autore dell'illecito penale (es. il cane maltrattato nel art. 544 *ter* c.p.)

Cause di esclusione del reato

Sono determinate situazioni previste dalla legge in cui un fatto che normalmente costituisce reato perde l'antigiuridicità e pertanto non è da considerarsi illecito (es. legittima difesa, stato di necessità)

Imputabilità

Comporta il possesso della capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto.

Punibilità

Consiste nella concreta applicabilità della sanzione penale.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

16

L'illecito amministrativo consiste in una condotta umana (attiva o omissiva) *contra legem* a cui la legge collega l'applicazione di una **sanzione amministrativa**.

Caratteristiche principali:

1. **sul piano generale** mira alla tutela di specifici interessi affidati alla cura della pubblica amministrazione e non dei fondamentali valori della convivenza;
2. **dal punto di vista sociologico**, all'applicazione della sanzione amministrativa non segue quel disvalore etico-sociale che invece accompagna la sanzione penale (cd. stigma criminale);
3. **sotto il profilo degli effetti** non determina le stesse conseguenze della sanzione penale (iscrizione della condanna nel casellario giudiziale);
4. **dal punto di vista procedimentale**, i poteri della polizia giudiziaria nell'eseguire l'indagine penale sono più penetranti di quelli di cui dispone l'autorità amministrativa nell'accertamento della violazione di natura amministrativa;
5. **sotto il profilo delle fonti**, gli illeciti amministrativi possono essere introdotti anche da leggi regionali.

da : "Cosa si intende per illecito amministrativo e quali sono le affinità e differenze tra reato e l'illecito amministrativo" Dott. ssa Stefania Pallott a sito www.dirittoambiente.com

ILLECITO AMMINISTRATIVO

18

Autore (Trasgressore) è la persona fisica a cui viene attribuita la commissione dell'illecito.

Concorrenti sono le persone fisiche a cui è riferibile una condotta tipica (**autore/coautore**) o un contributo causale (**partecipe**) alla realizzazione del fatto, anche se tale contributo in sé non costituisce illecito.

Responsabile solidale la persona legata giuridicamente all'autore dell'illecito chiamata ad estinguere il pagamento della sanzione alternativamente ad esso. Può esercitare il diritto di regresso.

Esempi di concorso di persone e di responsabilità solidale nell'illecito amministrativo

19

D. Lgs. 151/2007		
Art. 3. Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore		
Trasgressore e Violazione	Sanzione	Note
<p>1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento ovvero quando la stessa sia scaduta di validità, sospesa o revocata è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da</p> <p>La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui all'art. 23, paragrafo 3 del regolamento nonché all'organizzatore o detentore che si avvalgono di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione o con autorizzazione scaduta di validità, sospesa o revocata.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 6.000</p> <p style="text-align: center;">→</p>	<p style="text-align: center;">Concorso di persone nell'illecito amministrativo.</p>
<p>2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla autorità competente competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, è soggetto alla</p> <p>Il trasportatore è obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione</p>	<p>Sanzione amministrativa Pecuniaria da € 200 ad € 600.</p> <p style="text-align: center;">→</p>	<p style="text-align: center;">Responsabilità solidale.</p>

SANZIONE AMMINISTRATIVA: CLASSIFICAZIONE

20

- Sanzione riparatoria/ripristinatoria
- **Sanzione pecuniaria**
- **Sanzione interdittiva**

- Sanzione principale
- Sanzione accessoria

SANZIONE AMMINISTRATIVA: PRINCIPALI CARATTERISTICHE

21

- La sanzione amministrativa è la “pena” che la legge prevede per chi commette un illecito amministrativo e per chi è responsabile solidale.
- Ha **contenuto afflittivo** ed ha finalità di **prevenzione speciale** (dissuasione del soggetto responsabile) e **generale** (dissuasione dei consociati).
- E' irrogata dalla pubblica amministrazione all'esito di un vero e proprio **procedimento amministrativo** mediante un peculiare **provvedimento** denominato **Ordinanza-ingiunzione**.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

22

Consiste nel pagamento di una somma di denaro.
Rappresenta la “pena” amministrativa per antonomasia e costituisce il modello base di sanzione prevista e disciplinata dalla legge 689/81.

da : “Cosa si intende per illecito amministrativo e quali sono le affinità e differenze tra reato e l’illecito amministrativo” Dott. ssa Stefania Pallotta sito www.dirittoambiente.com

- Sanzione pecuniaria con un **minimo ed un massimo edittali**
*“ E’ punito con la sanzione da € (minimo edittale) a €.....
(massimo edittale) chiunque”*
- Sanzione pecuniaria a somma fissa.

SANZIONE AMMINISTRATIVA INTERDITTIVA

23

Consiste nella privazione di un diritto o di una capacità nei confronti di chi abbia trasgredito un precetto.

da : "Cosa si intende per illecito amministrativo e quali sono le affinità e differenze tra reato e l'illecito amministrativo" Dott. ssa Stefania Pallotta sito www.dirittoambiente.com

- Può incidere su alcuni diritti della persona o sul patrimonio (es. **confisca**)

SANZIONE AMMINISTRATIVA INTERDITTIVA

24

Nella legislazione alimentare sono di particolare interesse quelle che consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti della amministrazione (es. **revoca o sospensione di un provvedimento autorizzatorio**).

Hanno spesso carattere accessorio

SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA

25

- Rafforza l'azione afflittiva della sanzione principale.
- E' prevalentemente di natura interdittiva.
- È irrogata dall'autorità competente o dal giudice nei casi contemplati nell'art. 24 della L. 689/1981.
- Presuppone l'irrogazione della sanzione principale ed è spesso collegata alla reiterazione dell'illecito amministrativo.

◇ esempi

- Sono applicate normalmente con ordinanza ingiunzione.
- Sono applicate soltanto all'autore della violazione e agli eventuali autori concorrenti. Sono esclusi i responsabili solidali.

SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA

26

Le sanzioni amministrative accessorie (revoca, sospensione attività) sono formalmente distinte dalle azioni che l'Autorità competente può intraprendere nel caso di non conformità alla normativa, previste nell'art. 54 del Reg. CE 882/2004.

ORIGINE DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO

27

In funzione dell'origine l'illecito amministrativo si differenzia in:

- illecito amministrativo originario;
- illecito amministrativo derivato (*Depenalizzazione*).

DEPENALIZZAZIONE

LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 (MACROINTERVENTO)

28

Trasformazione di alcuni reati in illeciti amministrativi:

Art. 32 - Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda

- Assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (es. art. 14 Legge 283/63).
- Non assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie le violazioni che nelle ipotesi aggravate sono punite con la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria.

Art. 33 - Altri casi di depenalizzazione

- Es. Art. 672 c.p. e leggi speciali

Art. 34 - Esclusione della depenalizzazione

- Esclude dalla depenalizzazione i reati previsti nel c.p. (con delle eccezioni es. art. 672) e nella legge 283/62 ad eccezione degli art. 8 e 14.

DEPENALIZZAZIONE

D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507 (MACROINTERVENTO)

29

Trasformazione di reati alimentari in illeciti amministrativi:

Art. 1

- Trasforma in illeciti amministrativi le violazioni previste come reato dalle leggi comprese in un elenco allegato al decreto e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande fatta eccezione per i reati previsti nel c.p. e dagli art. 5, 6 e 12 della legge 283/62.

Esempi

- D. Lgs. 90/93 (mangimi medicati)
- D. Lgs. 110/92 (alimenti surgelati)
- D. Lgs. 119/92 (medicinali veterinari)
- D. Lgs. 155/97 (igiene prodotti alimentari)
- Legge 281/63 (mangimi)

DEPENALIZZAZIONE

LEGGE 3 FEBBRAIO 2011, N. 4 (MICROINTERVENTO)

30

L'art. 6 della legge 4/2011 costituisce un esempio di un **microintervento di depenalizzazione** avendo interessato solo gli articoli 22 e 23 della Legge 281/1963.

DEPENALIZZAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 15 GENNAIO 2016, N. 8

31

- Art. 1 : Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria (multa e ammenda) ed esclusioni.

es. Art. 9 D.Lvo 149/2004 (prodotti e sostanze indesiderabili nei mangimi)

- Art. 2 : Depenalizzazione di reati del codice penale
- Art. 3 : Altri casi di depenalizzazione

D.LGS. 16 MARZO 2015, N° 28

Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

32

Art. 131 bis c.p. “*Esclusione della punibilità per particolare **tenuità del fatto***”

- reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni;
- reati per i quali è prevista la pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.
- l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quanto l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, **anche in danno degli animali.**

Principio di specialità- Art. 9 L. 689/1981

33

Per le violazioni alla legislazione alimentare prevalgono le sanzioni amministrative, pur se molto spesso le disposizioni normative comprendono la clausola di riserva penale ***“salvo il fatto costituisca reato”***.

Principio di specialità- Art. 9 L. 689/1981

34

Si applica la **disposizione speciale** nel caso in cui uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.

Principio di specialità- Art. 9 L. 689/1981

35

Il principio di specialità è derogato con prevalenza della disposizione penale nei seguenti casi:

- uno stesso fatto sia punito da una disposizione penale ed una regionale o delle province autonome;
- ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283 anche quanto i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste in disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

PRINCIPIO DI SPECIALITÀ- ART. 9 L. 689/1981

DOTTRINA

36

- Il principio di specialità presuppone che fra due norme esista un rapporto di *genus ad speciem* ed afferma che in tal caso la norma speciale ha la priorità su quella generale e ne esclude l'applicabilità.
- L'essenza del rapporto risiede nel fatto che tutti gli elementi contenuti nella fattispecie generale siano compresi nella fattispecie speciale che deve contenere elementi specifici o specializzanti.
- La norma generale ha un'estensione maggiore di quella speciale. La norma speciale può considerarsi un settore di quella generale munita di elementi particolari e caratterizzanti.

Principio di specialità- Art. 9 L. 689/1981

Giurisprudenza

37

Una norma è speciale nei confronti di un'altra solo se ha tutti i requisiti costitutivi di quest'ultima con l'aggiunta di uno o più elementi suoi propri o specializzanti.

Cassazione penale Sez. 3 - sentenza 16 dicembre 1994

Principio di specialità: Legge 189/2004

38

Art. 3. (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - (**Leggi speciali in materia di animali**) - Le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.


.....*omissis*.....

Parte II^a

Funzioni e atti della Polizia giudiziaria:
dalla *notitia criminis* alla testimonianza.

POSSIBILI ESITI DEL CONTROLLO UFFICIALE

40



La Polizia si può definire *“quella parte dell'attività della pubblica amministrazione, che ha per oggetto la conservazione dell'ordine pubblico, della sicurezza e della pace sociale.”*

Tratto da : Treccani.it - L' ENCICLOPEDIA ITALIANA

Nel nostro ordinamento giuridico si distinguono :

- la Polizia Amministrativa;
- la Polizia Giudiziaria (P.G.).

La **Polizia Amministrativa** svolge le attività organizzate dalla Pubblica Amministrazione dello Stato, finalizzate all'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività dei privati, in modo da preservare la sicurezza generale della società e l'ordine pubblico.

ATTIVITA' PREVENTIVA E REPRESSIVA (es. applicazioni sanzioni, revoca, sospensione, etc.)

Es. : polizia stradale e ferroviaria, polizia forestale, polizia postale, **polizia sanitaria e veterinaria**, ittico-venatoria, polizia di sicurezza (autorità di Pubblica sicurezza), etc.

La P.G. svolge attività finalizzate all'accertamento dei reati, alla loro repressione e alla ricerca dei colpevoli per assicurarli alla giustizia.

REPRESSIONE DEI REATI in un rapporto funzionale con l'Autorità Giudiziaria (A.G.)

Principale fonti giuridiche:

- Art. 109 Cost. *“L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”*
- Libro I (Soggetti), Titolo III (Polizia Giudiziaria), artt. da 55 a 59 c.p.p. ;
- Libro V (Indagini preliminari e udienza preliminare), Titolo IV (Attività di iniziativa della polizia giudiziaria), artt. da 347 a 357;
- D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 *“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e regolamento di esecuzione”*

FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

ART. 55 C.P.P.

44

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa:
 - I. prendere notizia dei reati (**Attività informativa**);
 - II. impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (**Attività repressiva**);
 - III. ricercare gli autori del reato (**Attività investigativa**);
 - IV. compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prove e quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (**Attività assicurativa**).
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

SERVIZI E SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 56

45

Le funzioni di P. G. sono svolte alla dipendenza funzionale e sotto la direzione dell'Autorità giudiziaria:

- a) dai **servizi di P.G.** previsti dalla legge;
- b) dalle **sezioni di P.G.** istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;
- c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti ad altri **organi** cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

ART. 57 C.P.P.

46

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, **sono ufficiali di polizia giudiziaria:**
 - a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
 - c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.

2. **Sono agenti di polizia giudiziaria:**
 - a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio ⁽¹⁾.

3. **Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.**

NOTIZIA DI REATO O *NOTITIA CRIMINIS*

47

La ***notizia di reato*** (o come si suole dire la *notitia criminis*) è l'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica).

- **Notizia di reato nominata** o tipica o qualificata;
- **Notizia di reato innominata** o atipica o non qualificata.

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO

48

Ai sensi dell'articolo 330 del c.p.p. il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse da terzi a norma degli articoli 331,332, 333, 334, 334 *bis*, 335 c.p.p.

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO PRESENTATA O TRASMESSA

49

Gli articoli 331, 332 e 333 del c.p.p. considerano e disciplinano la **denuncia** tra le *notitiae criminis* nominate o tipiche.

La **denuncia** è la dichiarazione con cui qualsiasi persona fisica (anche diversa dalla persona offesa dal reato), non esercente una professione sanitaria, informa dell'esistenza di un reato perseguibile di ufficio il pubblico ministero o la polizia giudiziaria.

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO PRESENTATA O TRASMESSA

50

Differenza tra esposto e denuncia

- Nel codice di procedura penale l'esposto non è compreso tra le notizie di reato nominate o tipiche;
- si tratta sempre di una denuncia;
- per un organo di P.G. ricevere un esposto ha il significato di ricevere una denuncia.

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO PRESENTATA O TRASMESSA

51

Tra le *notitiae criminis* è compresa le denuncia proveniente dai pubblici ufficiali (definiti nell'art. 357 c.p.), da incaricati di pubblico servizio (definiti nell'art. 357 c.p.), o dalla P.G.

Queste **forme qualificata di denuncia** sono disciplinate specificatamente dall'art. 331 e 347 del c.p.p.

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO PRESENTATA O TRASMESSA

52

Art. 331 c. p. p. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, **hanno notizia di reato perseguibile di ufficio**, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa **senza ritardo** al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4.*omissis*.....

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO PRESENTATA O TRASMESSA

53

L'inosservanza dell'obbligo contemplato nell'art. 331 c.p.p. è penalmente sanzionata dall'art. 361 del c.p.

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO PRESENTATA O TRASMESSA

54

Punti da focalizzare sull'articolo 331 c.p.p.:

- esclusione della sua applicazione nel caso in cui il pubblico ufficiale sia P.G. (*obblighi di denuncia più ampi contenuti nell'art. 347 c.p.p.*);
- definizione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio (*artt. 357 e 358 c.p.*);
- obbligatorietà della denuncia scritta;
- perseguibilità d'ufficio del reato ai fini della denuncia;
- interpretazione dell'espressione "*nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio*";
- dovere penalmente sanzionato (*artt. 361- 362 c.p.*).

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO PRESENTATA O TRASMESSA

55

Art. 332 c. p. p. – Contenuto della denuncia

- La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note.
- Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Esempi [1](#), [2](#), [3](#)

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO PRESENTATA O TRASMESSA

56

Art. 333 c.p.p. - Denuncia da parte di privati

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.
2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un **ufficiale di polizia giudiziaria**; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
3. Delle **denunce anonime** non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240 c.p.p.

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO PRESENTATA O TRASMESSA

57

Ai sensi dell'art. 240, comma 1 del c.p.p. della **denuncia anonima** non può farsi alcun uso salvo che essa costituisca corpo del reato (es. caso di diffamazione) o provenga dall'imputato (es. caso di depistaggio delle indagini da parte dell'indagato).

Secondo dottrina e giurisprudenza essa può essere valutata, caso per caso, dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e costituire stimolo per l'avvio di accertamenti di verifica (es. ispezione di carattere amministrativo).

Vedasi Corte di Cassazione Penale Sentenza 16 agosto 1994, n.2087

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO PRESENTATA O TRASMESSA

58

D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

Art. 107 bis. Denunce contro ignoti

Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di Procura competente da parte degli organi di polizia unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili.

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO PRESENTATA O TRASMESSA

59

Art. 334 c.p.p. – Referto

1. **Chi ha l'obbligo del referto** deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi **ufficiale di polizia giudiziaria** del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO PRESENTATA O TRASMESSA

60

Punti da focalizzare sull'articolo 334 c.p.p.:

- Dal combinato disposto dell'art. 334 c.p.p. e 365 c.p., l'obbligo di referto ricade su coloro che esercitano una **professione sanitaria** (*art. 99 r.d. 27 luglio 1934, T.U.LL.SS.*).
- L'obbligo di referto non sussiste quando si è ha conoscenza di un reato contravvenzionale ma solo quando vi è un delitto procedibile d'ufficio;
- La presentazione del referto è un obbligo il cui inadempimento è penalmente sanzionato (art. 365 c.p.), salvo il caso in cui il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (facoltà di presentare il referto).

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO SU INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

61

L'acquisizione di notizia di reato da parte della polizia giudiziaria può avvenire in via autonoma e di propria iniziativa.

“La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati.”

Art. 55 c.p.p.

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO SU INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

62

“ Nell’attività di prendere notizia dei reati di propria iniziativa indicata agli articoli 55 e 330 c.p.p. con riguardo alla polizia giudiziaria, rientra sicuramente la percezione diretta di essi attraverso uno dei cinque sensi di cui è dotato l’uomo e quindi anche attraverso l’olfatto ”

Cassazione Penale – Sez. III - Sentenza del 29.09.2005, n. 43314

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO SU INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

63

D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

Art. 220 Attività ispettive e di vigilanza

1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono **indizi di reato**, gli atti necessari per assicurare le **fonti di prova** e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO SU INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

64

Si può parlare di **indizio di reato** quando si profilano elementi non di mero sospetto che un determinato fatto costituente reato sia stato commesso, in particolare nei suoi estremi oggettivi (condotta).

Il fatto è suscumbibile in una fattispecie di reato.

ART. 5, LETTERA B LEGGE 283/1962



Art. 727 c.p. , comma 2



ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO SU INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

67

Sono **fonti di prova** nel diritto processuale penale le persone, le cose o i documenti dai quali può essere desunta la dimostrazione dell'esistenza delle circostanze rilevanti ai fini della decisione (**prova**).

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO SU INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

68

Attraverso i **mezzi di ricerca della prova** riusciamo ad individuare ed assicurare antecedentemente al giudizio le **fonti di prova**, giungendo in alcuni casi di formare una piena prova.

Ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni.

I **mezzi di prova** sono strumenti processuali con cui le fonti di prova si trasformano in prove.

Es. testimonianza, esame delle parti, perizia, etc.

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO SU INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

69

D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

Art. 223 Analisi di campioni e garanzie per l'interessato

1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non é prevista la revisione, a cura dell'organo procedente é dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.
2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.
3. **I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi primo e secondo.**

ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO SU INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

70

Negli accertamenti mediante prelievo ed analisi di campioni affinché la prova precostituita abbia valore in dibattimento deve fondarsi sull'effettivo esercizio del **diritto di difesa** (contraddittorio tra le parti).

E' altresì importante **l'attendibilità del referto di analisi** (es. rappresentatività del campione, modalità di prelevamento) per il convincimento del giudice di merito.

DIRITTO DI DIFESA E CONTRADDITTORIO NEL CAMPIONAMENTO E ANALISI DI MANGIMI E ALIMENTI

71

Reg. CE 882/2004

Art. 11 - Metodi di campionamento ed analisi

Par. 5. Le autorità competenti fissano procedure adeguate atte a garantire il diritto degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti i cui prodotti sono oggetto di campionamento e di analisi di chiedere un ulteriore parere di esperti, fatto salvo l'obbligo delle autorità di intervenire rapidamente in caso di urgenza.

Par. 6. In particolare esse vigilano affinché gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti possano ottenere un numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere degli esperti a meno che ciò sia impossibile nel caso dei prodotti altamente deperibili o dallo scarsissimo quantitativo di substrato disponibile.

EVOLUZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL PRELIEVO ED ANALISI DI CAMPIONI DI ALIMENTI DETERIORABILI

72

Art. 1 Legge 283/1962

Art. 223 D. Lgs. 271/1989 (norme di att. e coord. e tras. C.p.p.)

Sentenza Corte Costituzionale n. 434/90

Art. 4 D. Lgs. 123/93 (in vigore)

D.M. 16.12.1993



DIRITTO DI DIFESA E CONTRADDITTORIO NEL PRELIEVO ED ANALISI DI ALIMENTI DETERIORABILI

73

RIFERIMENTI DI NORMATIVI

- ✓ Art. 4 del Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
- ✓ Art. 2 del Decreto Ministero della Sanità 16 dicembre 1993.

Analisi irripetibili

(non prevista revisione di analisi)

DIRITTO DI DIFESA E CONTRADDITTORIO NEL PRELIEVO ED ANALISI DI MANGIMI

74

In tema di alimenti, **la disciplina che regola la richiesta di revisione delle analisi in materia di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (tra cui l'olio d'oliva)**, è quella contenuta nel R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (conv. in L. 18 marzo 1926, n. 562) tuttora applicabile per gli accertamenti effettuati dagli istituti delegati alla vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle predette sostanze e prodotti, **mentre la normativa per la revisione delle analisi fissata dall'art. 1 della L. 30 aprile 1962, n. 283 deve essere osservata per gli accertamenti svolti dall'autorità sanitaria.**

Cassazione Penale, Sezione III – Sentenza 25 ottobre 2007 del n° 39407

E PER I MANGIMI ?

DIRITTO DI DIFESA E CONTRADDITTORIO NEL PRELIEVO ED ANALISI DI MANGIMI: NORMA SPECIALE

Decreto Legislativo 17 giugno 2003, n. 223

Art. 16.

Disposizioni in caso di controllo analitico

1. Nel caso in cui si proceda al campionamento dei prodotti per la successiva analisi, è necessario attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di campionamento e metodiche analitiche ufficiali. In particolare:
 - a) il campionamento dei prodotti di cui al comma 1 per la successiva analisi è effettuato con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 20 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978;
 - b) gli accertamenti analitici sono effettuati in conformità a quanto previsto dalle metodiche comunitarie di riferimento;
 - c) in assenza di metodi di analisi di riferimento comunitari, gli accertamenti analitici possono essere espletati adottando norme internazionali e nazionali scientificamente riconosciute.
2. Gli accertamenti analitici sono espletati dai laboratori dell'ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, da altri laboratori pubblici operanti per il servizio sanitario nazionale, dai laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane, ciascuno per quanto di propria competenza (analisi di prima istanza n.d.a.).
3. **Al controllo analitico si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.**

POSSIBILITÀ DI RICORSO ALL'ART. 223, COMMA 1 DEL D. LGS 271/1989 (NORME DI ATT. E COORD. E TRAS. DEL C.P.P.) NEL PRELIEVO ED ANALISI DI CAMPIONI DI MANGIMI

76

Esempio:

Quantitativo esiguo di matrice da prelevare per la successiva ricerca di additivi non autorizzati.

.....Peraltro un avallo dirimente in senso estensivo (*dell'applicazione dell'art. 223 n.d.r*) pare provenire oggi dall'art. 11 del Reg. Ce 882/2004, il quale, nel prevedere che agli operatori siano rilasciate aliquote sufficienti per consentire loro di acquisire il parere di esperti di fiducia, esclude però il caso in cui ciò sia impossibile non solo per l'alta deperibilità del prodotto ma anche per lo scarsissimo (e quindi insufficiente) quantitativo di campione equiparando al primo (come analisi irripetibili) anche il secondo caso.

Codice penale ipertestuale. Leggi complementari. M. Rocco, S. Ardizzone Ed. UTET

DISTINZIONE TRA FASE GARANTITA E FASE NON GARANTITA NEL PRELIEVO DI CAMPIONI

“I campionamenti effettuati in occasione di attività amministrativa di ispezione e vigilanza non richiedono il rispetto delle garanzie della difesa, che invece sono dovute in caso di attività di polizia giudiziaria.”


Cassazione penale, Sezione III Penale – Sentenza n° 15372 del 10.02.2010

“ L’attività di prelievo e di analisi ha natura amministrativa sempre che essa non venga eseguita su disposizione del magistrato o non esista già un soggetto determinato, indiziabile di reati: solo in tal caso trovano applicazione le garanzie difensive previste nell’art. 220 disp. att. cord. del c.p.p., mentre venendosi eseguita in attività amministrativa, è applicabile l’art. 223 delle disp. att. cord.”

Cassazione penale, Sezione III – Sentenza del 27.04.2010 n° 16386


SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PRELIEVO ED ANALISI RIPETIBILI

78



SCHEMA RIASSUNTIVO DELL'ANALISI IRRIPETIBILI DI CAMPIONI DI ALIMENTI DETERIORABILI

79



VIOLAZIONI DELLE REGOLE PROCEDURALI NELLE ANALISI E LORO CONSEGUENZE: PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO ALLE ANALISI

80

*“Costituisce nullità soggetta al cosiddetto regime intermedio previsto dall'art. 180 cod. proc. pen. il mancato rispetto delle formalità volte a garantire la partecipazione della parte privata all'analisi dei campioni prelevati con riferimento ad alimenti deperibili; qualora tale violazione non venga ritualmente dedotta, risulta legittima l'acquisizione al fascicolo dibattimentale del certificato di analisi che, in ipotesi di alimenti deperibili, va considerato atto irripetibile e può essere utilizzato quale **mezzo di prova.**”*

Cassazione penale, Sezione III – Sentenza 13.11.2006 n ° 37400

VIOLAZIONI DELLE REGOLE PROCEDURALI NELLE ANALISI E LORO CONSEGUENZE: PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO ALLE ANALISI

81

“... L’omesso avviso, secondo l’orientamento di questa Corte, ha determinato una nullità di tipo intermedio che non si è sanata per la tempestiva eccezione dell’interessato. Quindi il tribunale non avrebbe dovuto allegare agli atti del fascicolo del dibattimento il risultato delle analisi alle quali l’interessato non aveva avuto la possibilità di partecipare.”

Cassazione penale – Sezione III Sentenza n.2075 del 19.11.2009

*"Secondo l’orientamento di questa corte (Cass. N. 19253 del 2005) “ **In tema di disciplina igienica degli alimenti, non possono essere inclusi nel fascicolo del dibattimento e utilizzati come elementi di prova i risultati delle analisi eseguite sui campioni prelevati, allorché siano state eseguite senza il previo avviso ai soggetti interessati a norma dell’art. 223 disp. att. cod. proc. pen., qualora la nullità sia stata tempestivamente eccepita”.***

VIOLAZIONI DELLE REGOLE PROCEDURALI NELLE ANALISI E LORO CONSEGUENZE: ANALISI IRRIPETIBILE PER CONTROLLI CHIMICI

In materia di controlli microbiologici su prodotti alimentari deteriorabili, la disciplina dettata dall'art. 4 del D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 123 nel richiamare l'art. 223 disp. att. c.p.p. prevede il rispetto di una **procedura garantita** sia per il prelievo dei campioni da analizzare che per il quantitativo minimo del campionamento, rinviando alle disposizioni dei decreti ministeriali per la loro individuazione. A tal fine, l'impossibilità di revisione che comporta l'applicazione della procedura di cui al citato art. 223, comma primo, si riferisce soltanto alle analisi microbiologiche e non anche a quelle aventi ad oggetto la ricerca di additivi chimici, in quanto tali residui sono rinvenibili nei prodotti deperibili anche a distanza di tempo sicché essendo possibile la revisione, trova applicazione in quest'ultimo caso la disciplina dettata dall'art. 223, comma secondo, disp. att. cod. proc .pen.

Cassazione Penale, Sezione III – Sentenza del 18 luglio 2007 n° 28496

(Fattispecie in materia di produzione e commercio di prodotti ortofrutticoli deteriorabili, nella specie cetrioli, che presentavano residui del prodotto antiparassitario "dieldrin" in quantità superiore rispetto a quella prevista dal D.M. 19 maggio 2000, all'epoca vigente).

VIOLAZIONI DELLE REGOLE PROCEDURALI NELLE ANALISI E LORO CONSEGUENZE: ANALISI IRRIPETIBILE PER CONTROLLI CHIMICI

83

*“In tema di tutela penale degli alimenti, la procedura d’urgenza prevista dall’art. 223, comma primo, disp. att. Cod. Proc. Pen. In materia di analisi irripetibili **non si riferisce all’accertamento di sostanze chimiche non deperibili, ma soltanto all’accertamento dell’esistenza e della quantità di sostanze organiche o comunque deperibili da rinvenire in alimenti deperibili.**”*

Cassazione penale, Sezione III – Sentenza 11 marzo 2009 n° 10728

(Fattispecie nella quale in un campione di carne bovina macellata, destinata all’alimentazione umana, era stata accertata la presenza di ossitetraciclina, sostanza chimica inibente di tipo antibiotico rilevabile anche a distanza di tempo).

Violazioni delle regole procedurali nelle analisi e loro conseguenze: numero di aliquote

84

Le modalità di svolgimento dei controlli e delle analisi per l'accertamento di penali responsabilità in materia di commercio di prodotti alimentari deteriorabili, dirette ad assicurare le garanzie difensive, non possono essere derogate da atti amministrativi regionali che prevedano il prelievo di un numero di aliquote del campione da analizzare inferiore alle tre o quattro previste dalla legge statale.

Cassazione penale, Sezione III – Sentenza n° 34853 del 9.9.2009

INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI PRELIEVO DI CAMPIONI DI ALIMENTI E MANGIMI

85

*Le regole campionarie mirano a garantire la correttezza dei presupposti su cui dovrà intervenire la successiva analisi **al fine di non compromettere la validità scientifica del loro risultato** (si pensi alle disposizioni sull'uso di attrezzi sterili, alle prescrizioni di temperatura, alle modalità di formazione delle aliquote ecc.)."*

tratto da "Diritto degli alimenti Profili civili, penali ed amministrativi" Vincenzo Pacileo Ed. CEDAM

" (Previa evidenziazione della irregolarità da parte del laboratorio di prima istanza e successivamente dell'I.S.S. in caso di revisione n.d.a.).....Infine, sarà il giudice penale che potrà tener conto di quelle irregolarità nell'ambito della valutazione discrezionale che egli ha il potere di fare con riguardo a questi che altro non sono che "accertamenti tecnici", una cui eventuale irregolarità non priva gli stessi automaticamente di qualsiasi valore probatorio (senza contare che il magistrato potrebbe ancora risolvere ogni dubbio sottoponendo ad indagine peritale la parte di campione eventualmente residua dalle analisi o affidando a un perito il compito di accertare la reale incidenza tecnico-scientifica che quella irregolarità di campionatura possono avere avuto sui risultati delle analisi)."

Correra 1998 tratto da "Diritto degli alimenti Profili civili, penali ed amministrativi" Vincenzo Pacileo Ed. CEDAM

INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI PRELIEVO DEI CAMPIONI DI MANGIMI. - GIURISPRUDENZA DI MERITO

86

TRIBUNALE DI PAVIA Sent. N° 215/2005 N. 159/2003 R.N.R.

..... Tuttavia alla luce delle convincenti eccezioni sollevate dal **consulente tecnico di parte** e delle dichiarazioni rese dai **testi** (*soggetti che hanno effettuato il campionamento*), **ritiene il giudice che l'analisi (ceneri grezze) non sia attendibile in quanto il campione analizzato è stato prelevato secondo modalità che non garantiscono la rappresentatività della partita campionata. ...**

..... I testi hanno confermato

- 1) di non aver utilizzato la sonda ministeriale in quanto l'ufficio ne era sprovvisto;
- 2) di aver utilizzato semplici palette ovvero di avere prelevato il mangime con le mani coperte da guanti di lattice;
- 3) di avere aperto il sacco dall'apertura principale, ovvero dall'alto, e di avere da lì prelevato il mangime;
- 4) di non aver provveduto , prima del prelevamento, a movimentare il sacco né ad eseguire rimescolamenti del prodotto.


Assoluzione per insussistenza del fatto.

INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI PRELIEVO DI CAMPIONI DI MANGIMI.


87

Controllo delle sostanze e dei prodotti indesiderabili che possono essere distribuiti in modo non uniforme come le aflatossine, l'ergotina di segale, il ricino, la crotalaria negli alimenti semplici

Pala a fondo piatto e
bordi rialzati



Sonda a lungo setto o
a ripartizione




INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI PRELIEVO DI CAMPIONI DI MANGIMI

88

Controllo delle sostanze e dei prodotti indesiderabili che possono essere distribuiti in modo non uniforme come le aflatossine, l'ergotina di segale, il ricino, la crotalaria negli alimenti semplici.

Metodo alternativo di prelevamento in assenza di sonda di Nobbe.



INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI PRELIEVO DEI CAMPIONI DI MANGIMI. - GIURISPRUDENZA DI MERITO

89

TRIBUNALE DI CUNEO Sent. N° 206/2006

- Ispettori dell'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi effettuano un controllo qualitativo su una partita di mangime completo per suini costituita da tre sacchi da 30 kg ciascuno;
- Gli ispettori effettuano il prelievo da uno solo dei sacchi di mangime, servendosi di una sonda, e con il materiale prelevato giungono alla formazione di cinque campioni finali da 500 gr. ciascuno.
- In esito all'analisi sia di prima istanza che di revisione, il contenuto di ceneri, dichiarato in etichetta nella misura del 5,5%, risulta rispettivamente in misura di 8,8% e di 8,9% donde la contestazione.

Durante l'escussione testimoniale di uno degli ispettori, **il difensore** richiede per quale motivo non si fossero usate le modalità di prelevamento previste nel D.M. 20.04.1978, cioè prelievo da tutti i sacchi.

Il teste (uno degli ispettori) non contesta il rilievo ma dichiara che nel caso l'accertamento era rivolto alla ricerca di Farine di carne limitandosi perciò al prelievo da un solo sacco. Aggiunge di non sapere se con riferimento al contenuto di ceneri sia stato rilevante o meno quella modalità di prelievo.

Il C.T. di parte motiva l'importanza del rispetto delle modalità previste nel D.M. (la quantità di ceneri è indicativa della quantità di minerali, differente granulometria minerali e materie prime, disaggregazione della sostanze minerali durante il trasporto e movimentazione dei sacchi.

Il giudice ritiene fondata la tesi difensiva ".....,essendo l'indagine mirata alla ricerca di farine di carne, vietate, non si diede attuazioni alle disposizioni ministeriali , che hanno acquisito rilievo sostanziale alla luce delle contestazione qui mosse dal pm.

Assoluzione per insussistenza del fatto.

COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO DA PARTE DELLA P.G.

90

Art. 347 c.p.p. - Obbligo di riferire la notizia di reato

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, **senza ritardo**, riferisce al pubblico ministero, **per iscritto**, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
- 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi **entro quarantotto ore** dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. *Omissis*.....(comunicazione orale nei casi indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a c.p.p.) ..
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO DA PARTE DELLA P.G.

91

La **Comunicazione della Notizia di Reato (CNR)** deve contenere:

- gli elementi essenziali del fatto;
- gli altri elementi raccolti;
- le fonti di prova;
- le attività compiute;
- se possibile le generalità dell'indagato, della persona offesa, delle persone informate sui fatti;
- l'ora e il giorno della comunicazione della notizia di reato.

COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO DA PARTE DELLA P.G.

92

D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

Art. 108-bis. Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato.

1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione **della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica**. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo (elementi essenziali del fatto ed altri elementi, fonti di prove, etc.)
2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.

ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVE

93

Ai sensi degli articoli 327 e 348 del c.p.p, la P.G, anche dopo la comunicazione di *notitia criminis* e l'assunzione della direzione delle indagini da parte del pubblico ministero, può continuare a svolgere indagini di sua iniziativa.

Procede:

- alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi (fonti di prova reali);
- alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (fonti di prova personali);
- al compimento di **atti tipici**.

ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVE

94

La Polizia giudiziaria per assicurare le fonti di prova compie :

- **atti tipici**, ossia previsti e regolati dal codice di procedura penale e leggi collegate,
- **atti atipici**, ossia non previsti e regolati dal codice di procedura penale (es. pedinamento).

ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVE

95

La P.G. quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del P.M., compie atti e operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di **persone idonee** (ex **Ausiliario di P.G.**) le quali non possono rifiutare la propria opera.

Art. 348, comma 4 c.p.p.

[Fac-simile verbale di nomina](#)

L'AUSILIARIO DI P.G.

96

- L'ausiliario di P.G. opera sotto le direttive e il controllo dell'ufficiale di P.G. L'accertamento tecnico compiuto dall'ausiliario deve considerarsi atto dello stesso ufficiale di P.G.
- È un pubblico ufficiale durante l'esecuzione dell'attività richiesta.
- Il soggetto nominato non può rifiutarsi essendo il suo un pubblico dovere (non remunerato) (possibile violazione art. 328 c.p. Omissioni di atti d'ufficio) ed ha l'obbligo di mantenere il segreto.
- Può essere nominato anche un soggetto proveniente dalla Pubblica Amministrazione che non sia P.G. Esempio [1](#), [2](#)

IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI O DI ALTRE PERSONE

97

- È un **atto tipico** disciplinato dall'**art. 349 c.p.p.** che la P.G. ha il potere di compiere nell'ambito dell'attività investigativa autonoma, o d'iniziativa.
- Consiste nella **verifica della identità personale** dell'indagato e/o della persona in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti attraverso l'accertamento delle generalità anche mediante, ove necessario, rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici. Questi rilievi sono esperibili solo nei confronti della persona indagata.
- È propedeutica al compimento di altri atti tipici (es. Acquisizioni di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti viene svolta l'indagine; altre sommarie informazioni).

IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI O DI ALTRE PERSONE

98

- In occasione delle operazioni di identificazione la P.G. invita l'indagato a dichiarare o eleggere il proprio domicilio per la notifica degli atti.
- Ai fini dell'esatta identificazione, la P.G. può disporre l'accompagnamento, anche coattivo, di chi rifiuti di farsi identificare o fornisca documenti di identificazione ritenuti falsi (c.d. **fermo di identificazione**). Il fermo di identificazione deve essere comunicato al P.M. e deve durare il tempo strettamente necessario per l'operazione e comunque non più di 12 ore. Su autorizzazione del P.M. anche sino a 24 ore.

IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI O DI ALTRE PERSONE

99

Schema di indagine per la identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (es. reati alimentari):

- considerare la specifica tipologia della violazione riscontrata;
- verificare l'organigramma aziendale;
- verificare l'esistenza di deleghe aziendali.

IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI O DI ALTRE PERSONE

100

Legittimità ed applicabilità della delega Cass. 23.4.1996, Zanoni

Sotto il profilo oggettivo

- dimensioni dell'impresa che devono essere tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità;
- effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato con attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione con piena disponibilità economica;
- l'esistenza di precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie che disciplinano il conferimento della delega ed adeguata pubblicità della medesima;
- uno specifico e puntuale contenuto della delega.

Sotto il profilo soggettivo

- la capacità e l'idoneità tecnica del soggetto delegato;
- il divieto di ingerenza da parte del delegante nell'espletamento della attività del delegato;
- l'assenza di intervento da parte del delegato;
- la mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato.

IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI O DI ALTRE PERSONE

101

- In un ipermercato destinatario delle disposizioni relative al controllo sulla messa in vendita di alimenti è il responsabile del relativo reparto e non il direttore della struttura.
- La delega al controllo non deve essere necessariamente conferita per iscritto essendo sufficiente che ne sia provata l'esistenza.
- Nelle società di notevoli dimensioni la delega di funzione si presume.

Cass. Penale , Sentenza n. 3107 del 22.1.2014

SOMMARIE INFORMAZIONI DALLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI

102

- L'assunzione delle **sommario informazioni** utili per l'investigazione è un **atto tipico** disciplinato dall'**art. 350 c.p.p.** che gli **ufficiali di P.G.** hanno il potere di compiere nell'ambito dell'attività investigativa autonoma, o d'iniziativa, purché l'indagato non si trovi in stato di arresto o di fermo.
- Le sommario informazioni sono rilasciate dall'indagato su richiesta della P.G. e devono essere **assunte con l'assistenza necessaria di un difensore (di fiducia o d'ufficio)** a cui la P.G. deve dare tempestivo avviso.

SOMMARIE INFORMAZIONI DALLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI

103

- Le sommarie informazioni vengono riportate in un verbale.
- Solo sul luogo o (e) nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di P.G. possono, in assenza del difensore, assumere dall'indagato notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini. Così assunte, le sommarie informazioni non possono essere documentate (verbalizzate) e utilizzate in dibattimento.

SOMMARIE INFORMAZIONI DALLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI

104

- Nell'articolo 350, comma 7 c.p.p. sono considerate le **dichiarazioni spontanee** rilasciate di sua iniziativa dalla persona indagata e senza l'assistenza del difensore.
- Devono essere raccolte in un verbale dagli ufficiali di P.G.

ALTRE INFORMAZIONI SOMMARIE (DA PERSONE INFORMATE SUI FATTI)

105

Nell'art. 351, comma 1 c.p.p. è previsto che la Polizia giudiziaria assuma sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.

PERQUISIZIONE

106

E' un atto tipico irripetibile disciplinato dall'art. 352 del c.p.p.

In caso di flagranza di reato o di evasione gli ufficiali di P.G. procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo....

Entro 48 la perquisizione deve essere convalidata dal P.M. al quale la P.G. invia il verbale delle operazioni compiute.

ACCERTAMENTI URGENTI SUI LUOGHI, SULLE COSE E SULLE PERSONE

107

- Rientrano tra gli atti tipici irripetibili che la P.G. può compiere di propria iniziativa e sono disciplinati dall'articolo 354 c.p.p.
- Nel caso di pericolo di alterazione, dispersione o modifica delle cose, delle tracce, dei luoghi attinenti al reato la P.G. compie i necessari accertamenti e rilievi (fotografie, misurazioni, *etc.*) sullo stato dei luoghi e delle cose.

ACCERTAMENTI URGENTI SUI LUOGHI, SULLE COSE E SULLE PERSONE

108

*“La nozione di **accertamento tecnico** concerne non l’attività di raccolta o prelievo di dati pertinenti a reato, priva di alcun carattere di invasività, bensì, soltanto, il loro studio e la loro valutazione critica”*

Cass. 13 novembre 2007, n. 2443 in CED Cassazione

ACCERTAMENTI URGENTI SUI LUOGHI, SULLE COSE E SULLE PERSONE – SEQUESTRO PROBATORIO

109

- La P.G. può procedere al **sequestro** del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti. (***Sequestro probatorio***).

Art. 253, comma 2 c.p.p.

Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso (***Corpora delicti***) nonché le cose che ne costituiscono il prodotto (***Producta sceleris***), il profitto o il prezzo .

- Il difensore dell'indagato potrà assistere al sequestro o ai rilievi ma non ha diritto a riceverne preventivo avviso (facoltà di assistenza da parte del difensore di fiducia).

ACCERTAMENTI URGENTI SUI LUOGHI, SULLE COSE E SULLE PERSONE – SEQUESTRO PROBATORIO

110

“ Ai fini del sequestro probatorio durante le indagini preliminari, non è necessario che il fatto sia accertato ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi”

Cass. 30 aprile 1993, n. 1240 in CED Cassazione

“ Il sequestro probatorio [....] postula l'esistenza di indizi circa la perpetrazione, quanto meno tentata, di un illecito penale.”

Cass. 27 ottobre 1993, n. 2244, in CED Cassazione

ACCERTAMENTI URGENTI SUI LUOGHI, SULLE COSE E SULLE PERSONE – SEQUESTRO PROBATORIO

111

Giurisprudenza



«Esso va disposto ogni qualvolta la cosa che ne costituisce l'oggetto appartenga a terzi, essendo il suo effetto tipico la perdita, per il proprietario o possessore, della disponibilità del bene da sequestrare. Qualora invece si tratti semplicemente di apprendere e conservare cose pertinenti al reato che non sono di proprietà altrui ovvero si tratti di conservare cose spontaneamente consegnate da altri, che non ne pretenda la restituzione, non è necessario procedere al sequestro, non occorrendo porre su di esse un vincolo di indisponibilità in contrasto con l'altrui proprietà o possesso: in tali ipotesi la polizia giudiziaria ... procede all'apprensione e conservazione delle cose pertinenti ai reati in piena libertà di forme purché idonee allo scopo e previa verbalizzazione delle relative attività»

Cass. 4 maggio 1994, n. 6252, in *CED Cassazione*.

ACCERTAMENTI URGENTI SUI LUOGHI, SULLE COSE E SULLE PERSONE – SEQUESTRO PROBATORIO

112

- La convalida del sequestro probatorio e il suo riesame sono disciplinati nell'articolo 355 c.p.p.
- Nel caso di sequestro, la P.G. enuncia nel relativo verbale il **motivo del provvedimento** e ne **consegna copia** alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
- Il verbale è trasmesso **senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore**, al P.M. del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
- Entro le 48 successive, il P.M. con decreto motivato **convalida** il sequestro se ne ricorrono i presupposti o dispone la restituzione delle cose sequestrate.
- Copia del decreto di convalida è **immediatamente notificata** alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
- Possibilità di richiesta di riesame del decreto di convalida entro dieci giorni dalla notifica o dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del decreto.

SEQUESTRO PROBATORIO SU DELEGA DEL P.M.

113

Ai sensi dell'art. 253 c.p.p., il sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose pertinenti il reato può essere disposto con decreto motivato dalla A.G. e l'esecuzione dello stesso delegata ad un ufficiale di P.G.

In questo caso non deve essere rispettato il termine di 48 ore per la trasmissione del verbale di sequestro.

SEQUESTRO PREVENTIVO

114

- È disciplinato dall'articolo 321 c.p.p. e ss.
- È inserito tra le misure cautelari reali.
- È rivolto ad impedire la prosecuzione del reato (es. reati permanenti) o la commissione di nuovi reati.
- Appaga le esigenze di natura cautelare, di tutela della collettività, con riferimento al protrarsi dell'azione criminosa e dei suoi effetti.
- Presuppone l'esistenza del *fumus delicti* ed il *periculum in mora*

SEQUESTRO PREVENTIVO

115

- Il sequestro preventivo viene richiesto dal P.M. durante le indagini preliminari al Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P.).
- Durante le indagine preliminare, in caso di urgenza la **P.G.** procede al sequestro preventivo e trasmettono il verbale al P.M. del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede la convalida al G.I.P.

SEQUESTRO PREVENTIVO

116

In più:

- si può far ricorso ad esso anche per sottrarre alla libera disponibilità dell'indagato beni confiscabili dopo la condanna (Sequestro preventivo funzionale alla confisca).

- È una **misura di sicurezza patrimoniale** prevista nell'art. 240 del c.p.
- Consiste nell'espropriazione a favore dello Stato di cose che servirono o furono destinate a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto.
- Di regola è facoltativa (Art. 240, comma 1 c.p.). In alcuni casi previsti dalla legge è obbligatoria.

CONFISCA OBBLIGATORIA

118

Art. 544-*sexies* c.p. - (Confisca e pene accessorie). –
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

CONFISCA OBBLIGATORIA

119

Art. 446. c.p. - *Confisca obbligatoria.*

In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria.

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI P.G.

120

Seconda l'articolo 357 c.p.p., la documentazione delle attività della P.G. può aversi mediante:

- **annotazioni:** appunti sommari presi secondo modalità ritenute idonee dalla P.G., contenenti indicazioni riassuntive in ordine alle attività atipiche e tipiche. Il loro contenuto minimo è previsto nell'articolo 115 del D.lgs. 271/1988. Non confluiscono nel fascicolo dibattimentale, ma solo in quello del P.M. Non possono essere utilizzate per le contestazioni a terzi.
- **verbali:** sono atti redatti da un pubblico ufficiale con funzione di documentazione e prova di fatti o atti a cui il pubblico ufficiale assiste o compie di prima persona (*fanno fede sino a querela di falso*). Nell' art. 136 del c.p.p. è previsto il contenuto minimo del verbale. **Confluiscono nel fascicolo dibattimentale i verbali degli atti irripetibili.**

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI P.G.

121

L'art. 357 del c.p.p. prevede che la P.G. deve redige **verbale** dei seguenti atti:

- denunce, querele, istanze;
- sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalle persone nei cui confronti sono svolte le indagini;
- informazioni assunte da persone informate sui fatti ;
- perquisizioni e sequestri;
- operazioni e accertamenti (es. identificazione della persona indagata, rilievi fotografici, misurazioni, etc.);
- atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

La documentazione dell'attività (annotazioni e verbali) è posta a disposizione del P.M. così come le denunce, il corpo del reato e le cose pertinenti il reato.

TESTIMONIANZA DELLA P.G.

122

- Quando la P.G. è chiamata a testimoniare in dibattimento non può leggere i verbali da essa prodotti (divieto di letture, fatti salvi i casi espressamente previsti, dal c.p.p.).
- Il giudice può in casi particolari autorizzare la P.G. chiamata a testimoniare a consultare gli atti da essa redatti come ausilio alla memoria (art. 499, comma 5 c.p.p.).
- Di norma la deposizione verte sui fatti e non contempla valutazioni che, qualora connesse ai fatti, possono essere richieste a testi qualificati (*es. Veterinario dirigente SSN*)

PARTE III^a

SEQUESTRI AMMINISTRATIVI “SANITARI” E BLOCCO SANITARIO

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

PROVVEDIMENTO SFAVOREVOLE = limita o riduce la sfera giuridica del destinatario (c.d. atti amministrativi restrittivi).

- I. **Provvedimenti ablatori** : i provvedimenti ablatori determinano una restrizione o una limitazione della sfera giuridica dei privati. Tra essi sono compresi:
- ❖ **Provvedimenti ablatori reali** aventi ad oggetto la privazione di un bene:
 - **SEQUESTRO** = ha natura cautelare e strumentale, connesso all'esigenza di difesa della collettività di fronte a beni pericolosi. Rende indisponibile temporaneamente un bene all'avente diritto.
 - **CONFISCA** = provvedimento con **funzione sanzionatoria** che, in genere, ricorre in caso di illeciti amministrativi (confisca amministrativa in senso stretto). Consiste nella espropriazione di un bene a favore dello Stato costituito da cose utilizzate per commettere un illecito o di cui sono il prodotto.

SEQUESTRO CAUTELATIVO DI ALIMENTI E BEVANDE

125

Basi giuridiche

- Art. 1 Legge 283/1962;
- Artt. 20 D.P.R. 327/1980.

Presupposti

Necessità di tutelare la salute pubblica (art. 20 D.P.R. 327/1980)

Soggetti preposti all'adozione

- Autorità Sanitaria (art. 3 D.P.R. 327/1980);
- In caso di necessità ed urgenza, il personale dipendente dell'Autorità Sanitaria o di personale di altre amministrazioni, previa intesa con le stesse amministrazioni. Nel qual caso il sequestro necessita di **conferma** da parte dell'autorità sanitaria nel termine di 48 ore.

SEQUESTRO CAUTELATIVO DI ALIMENTI E BEVANDE

126

La **conferma** è un provvedimento amministrativo di II° con cui l'autorità amministrativa, esercitando un potere di riesame sotto il profilo della validità, verifica l'inesistenza di vizi dell'atto sottoposto a riesame.

I provvedimenti di II° grado assumono significato di autotutela ed hanno ad oggetto altri e precedenti provvedimenti amministrativi o fatti equipollenti

SEQUESTRO DI SOSTANZE DI QUALSIASI NATURA NOCIVE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

127

Base giuridica

Art. 16 Legge 283/1962

“L'autorità sanitaria quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione”

➤ **Art. 444 c.p. Commercio di sostanze alimentare nocive**

SEQUESTRO DEGLI ALLEVAMENTI IN CASO DI TRATTAMENTI ILLECITI

128

Base giuridica

Art. 22 D.lgs. 158/2006

Presupposto

Constatazione di un trattamento illecito

Autorità preposta all'adozione

Autorità competente (art. 1, comma 2, lett. m) d.lgs 158/2006)

Servizio veterinario (vedasi linee guida applicative del 4.3.2013)

<<**blocco ufficiale**>>: la procedura con cui l'autorità competente fa sì che mangimi o gli alimenti non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; include il magazzinaggio da parte degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti conformemente alle disposizioni emanate dall'autorità competente.

Art. 2, punto 13) reg. (CE) 882/2004

Nel reg. (CE) 882/2004 troviamo l'espressione "blocco ufficiale" nel:

CAPO V

Controlli ufficiali sull'introduzione di mangimi e alimenti provenienti da Paesi terzi

.....omissis.....

Art. 18 – Azione in caso di sospetti

Art. 19 – Azioni in seguito ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti provenienti da paesi terzi

.....omissis.....


ed un richiamo indiretto nell'art. 54, par. 2, lett. g) con riferimento alle partite provenienti da paesi terzi.

Parte IV^a

La Polizia Giudiziaria e l'illecito amministrativo


POSSIBILI ESITI DEL CONTROLLO UFFICIALE

132



FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

133



Sanzione amministrativa

Capo I - Sezione II - Applicazione

134

Art. 13	Atti di accertamenti
Art. 14	Contestazione e notificazione
Art. 15	Accertamenti mediante campioni
Art. 16	Pagamento in misura ridotta
Art. 17	Obbligo del rapporto
Art. 18	Ordinanza – ingiunzione
Art. 19	Sequestro
Art. 20	Sanzioni amministrative accessorie
Art. 21	Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie
Art. 22	Opposizione all’ordinanza ingiunzione
Art. 22 – bis	Competenze per il giudizio di opposizione
Art. 23	Giudizio di opposizione
Art. 24	Connessione obbiettiva con un reato
Art. 25	Impugnabilità del provvedimento del giudice penale
Art. 26	Pagamento rateale della sanzione penale
Art. 27	Esecuzione forzata
Art. 28	Prescrizione
Art. 29	Devoluzione dei proventi
Art. 30	Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale
Art. 31	Provvedimenti della autorità regionale

D.lgs. 1.9.2011, N. 150

ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO

SOGGETTI COMPETENTI - ART. 13

Soggetti competenti:

→ Generici organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa (es. dirigenti medici e veterinari Asl, tecnici della prevenzione Asl, dirigenti di laboratorio - **competenza limitata**);

→ Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (es. carabinieri, polizia, etc, - **competenza generale**. Dirigenti medici e veterinari Asl, tecnici della prevenzione Asl - **competenza limitata**);

◇ [Nota Ministero dell'Interno](#)

◇ [Nota Ministero della Salute](#)

◇ [Nota Ministero della Salute](#)

ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO

SOGGETTI COMPETENTI - ART. 13

136

Nell'accertamento di illeciti amministrativi non è escluso l'intervento di soggetti privati con specifiche competenze (confr. [ausiliario di P.G.](#) art. 348 c.p.p).

“Allorquando gli organi titolari del potere di accertamento delle violazioni amministrative sanzionate si avvalgono, nel corso dell'attività d'accertamento, per il compimento di atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche (art. 13, comma 1, L. 689/1981) di soggetti privati idonei allo scopo, la titolarità del potere e, quindi, l'imputazione dei menzionati atti ed operazioni restano pur sempre attribuite ai predetti organi. Ne consegue che spetta a questi ultimi la valutazione circa la sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'illecito amministrativo e, quindi, la decisione se l'illecito stesso può ritenersi “accertato”. Conseguentemente, altresì, che solo da questo momento decorrono i termini per la constatazione della violazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge stessa.

Cassazione Civile, Sezione I – sentenza 3 agosto 1999, n. 9116

Accertamento dell'illecito amministrativo

Atti di accertamento - Art. 13

137

Poteri conferiti agli organi addetti al controllo (atti di accertamento):

- Acquisizione di informazioni;
 - ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora;
 - perquisizione in luoghi diversi dalla privata dimora **(solo Polizia Giudiziaria autorizzata da Autoritaria Giudiziaria)**;
 - esecuzione di rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;
 - sequestro cautelare facoltativo;
 - sequestro cautelare obbligatorio nei casi previsti da legge;
- fatto salvo l'esercizio di specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.**

ATTI DI ACCERTAMENTO NELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE

138

L'art. 10 del Reg. CE 882/2004 indica quali metodi e tecniche di controllo appropriati:

1. Monitoraggio;
2. Sorveglianza;
3. Verifica;
4. Audit;
5. Ispezione;
6. Campionamento ed analisi.

-----00000-----

Questi metodi e tecniche di controllo sono da considerarsi atti dai quali può scaturire l'accertamento di violazioni.

..... qualora le evidenze siano tali da comportare l'adozione di provvedimenti amministrativi o giudiziari è necessaria l'immediata contestazione all'operatore e la redazione di appositi atti distinti dal rapporto di audit.

Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE 854/2004 ed 882/2004 – Ministero della Salute DGSAN/3/6238/P 31.05.2007

ATTI DI ACCERTAMENTO: CLASSIFICAZIONE

139

Atti non provvedimentali in quanto:

- non costituiscono espressione di atti di volizione e autoritarità;
- hanno carattere secondario, accessorio, integrativo o strumentale rispetto ad un provvedimento amministrativo;
- sono sottoposti in modo meno rigoroso dei provvedimenti ai principi di legalità e tipicità in quanto essendo carenti di autoritarità non incidono direttamente sulle situazioni giuridiche dei privati.

Consistono in un complesso di operazioni e di atti diretti a conoscere fatti, circostanze, situazioni, qualità, *etc.* al fine di produrre certezze giuridiche (es. ispezioni, analisi di campioni, *etc.*).

LIMITI AL POTERE DI ACCERTAMENTO

140

- Sui poteri in capo agli organi accertatori nell'accertamento degli illeciti amministrativi non ricadono i limiti di legge previsti nel c.p.p. per le indagini di reato tendenti al rispetto del diritto di difesa (contraddittorio). Fa eccezione l'analisi di campioni.

“ Per contro, voler estendere agli atti di ispezione le identiche garanzie che si richiedono per gli atti istruttori o preliminari all'istruzione penale non solo corrisponderebbe al carattere amministrativo dell'attività ispettiva, ma contrasterebbe con la funzione e finalità di essa. È di tutta evidenza che se, per poter accedere ai locali e compiere la visita, si richiedesse la comunicazione di un preavviso al titolare dell'impresa, come si sostiene nel presente giudizio, il risultato sarebbe, nella maggior parte dei casi, non tanto di assicurare il contraddittorio e l'assistenza legale in procedimenti che non sono né istruttori né preistruttori, quanto di porre l'interessato in condizioni di eludere gli scopi della visita, rendendo così inefficace e sostanzialmente inoperante la funzione di vigilanza affidata all'ispettorato.”

Corte Cost. 2 febbraio 1971, n. 10

LIMITI AL POTERE DI ACCERTAMENTO

141

Nell'accertamento degli illeciti amministrativi valgono sempre le garanzie costituzionali a protezione dei beni giuridici intangibili, quali la libertà personale (art. 13 cost.) l'inviolabilità del domicilio (art. 14 cost.), la segretezza della corrispondenza (art. 15 cost.).

ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO

IL VERBALE DI ACCERTAMENTO: INDICAZIONI SUL CONTENUTO

142

1. Indicazione dell'organo di vigilanza che procede all'accertamento;
2. indicazione dei pubblici ufficiali con nominativo e qualifica;
3. la data, l'ora ed il luogo dell'avvenuto accertamento;
4. la sommaria descrizione delle motivazioni dell'accertamento e delle verifiche effettuate;
5. l'indicazione della motivazione per cui non è possibile procedere alla contestazione immediata (es. assenza del trasgressore, necessità di ulteriori verifiche d'ufficio, etc.);
6. si deve dare atto che seguirà la notificazione dall'ufficio della sanzione amministrativa;
7. la firma degli intervenuti (verbalizzanti e presenti al sopralluogo).

Tratto da : Illeciti amministrativi: individuazione di procedure per la corretta contestazione AA.VV. - AIVEMP news letter- Anno 2 numero 1 gennaio 2005

IL VERBALE O PROCESSO VERBALE: CLASSIFICAZIONE

143

- Atto pubblico non provvedimentale (**atto ricognitivo ed attestativo**) con piena efficacia probatoria sino a querela di falso di parte e funzionale all'esercizio del diritto di difesa.
- Documento che attesta i dati acquisiti durante l'esecuzione degli atti di accertamento "**narrazione storico-giuridica degli atti di accertamento**".
- Può essere redatto anche in un momento successivo a quello della constatazione (es. esiti di una ispezione).

Contestazione e notificazione della violazione – Art. 14

Forme,termini e destinatari

144

La funzione della **contestazione della violazione** è quella di rappresentare ad un certo soggetto (trasgressore ed obbligato in solido) il fatto del quale egli deve rispondere, sul piano sanzionatorio amministrativo, perché possa manifestare le proprie ragioni e proporre le sue difese.

Operativamente distinguiamo:

- **Contestazione immediata** consiste nella consegna di una copia del verbale di contestazione al trasgressore ed all'obbligato in solido.
- **Contestazione differita** consiste nella **notifica degli estremi della violazione** (notifica del verbale di contestazione) al trasgressore ed obbligato in solido **entro novanta giorni** dall'accertamento se residenti in Italia e **trecentosessanta giorni** se residenti all'estero.

Contestazione e notificazione della violazione – Art. 14

Forme, termini e destinatari

145

➤ La norma predilige la contestazione immediata al trasgressore e all'obbligato in solido

Cassazione Civile - sentenza n. 6527 del 17.11.1992)

➤ L'immediatezza va intesa in senso relativo, e non nel senso di materiale ed assoluta contestualità. **Tempo ragionevole** per acquisire i dati del fatto oggetto di valutazione ai fini di decidere se, in base ad essi, sia o no possibile procedere ad una corretta contestazione nei confronti del suo autore. Il giudice valuta la ragionevolezza del tempo necessario

Sentenze Cass. Sez. Civile n. 5904 del 2.7.1997 e n. 12737 del 17.11.1999

➤ La giurisprudenza è costante nell'affermare che la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ciò sarebbe stato possibile, non costituisce causa di estinzione dell'obbligo di pagamento, purché il relativo verbale di contestazione sia stato notificato nel termine di novanta giorni dall'accertamento.

ex plurimis Cassazione civile, Sezione I - sentenza n. 9695 del 11.11.1999

Contestazione e notificazione della violazione Art. 14

Forme,termini e destinatari

146

Verbale di contestazione immediata (contenuto minimo)

1. Indicazione dell'organo di vigilanza che procede all'accertamento;
2. indicazione dei pubblici ufficiali con nominativo e qualifica;
3. la data, l'ora ed il luogo dell'avvenuto accertamento;
4. la sommaria descrizione delle motivazioni dell'accertamento e delle verifiche effettuate;
5. l'identificazione del trasgressore (e dell'obbligato in solido *n.d.r.*)
6. la verbalizzazione delle eventuali dichiarazioni del trasgressore individuato;
7. l'indicazione della persona fisica presente;
8. l'individuazione precisa della disposizione violata;
9. l'indicazione della sanzione pecuniaria e della possibilità di avvalersi della procedura di oblazione di cui all'art. 16 della Legge 689/81 con l'importo della somma da pagare per ottenere l'archiviazione del procedimento;
10. l'indicazione dell'autorità (ufficio *n.d.r.*) a cui rivolgere il pagamento od a cui inviare le memorie difensive ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81;
11. la firme degli intervenuti (verbalizzanti e trasgressori).

Tratto da : Illeciti amministrativi: individuazione di procedure per la corretta contestazione AA.VV. - AIVEMP news letter- Anno 2 numero 1 gennaio 2005

Contestazione e notificazione della violazione Art. 14

Forme,termini e destinatari

147

Contestazione immediata della violazione oralmente:

- In tal senso la formulazione dell'articolo non è chiara (*Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti*).
- Una **enunciazione orale della contestazione** non può ritenersi sufficiente a rendere edotto il (presunto) autore della violazione di quanto deve conoscere (addebito, obbligo a suo carico, modalità di estinzione del procedimento mediante pagamento in misura ridotta).

Cassazione civile Sez. I - sentenza n. 1609 del 21.02.1997

Contestazione e notificazione della violazione Art. 14

Forme, termini e destinatari

148

Termine della notificazione

- Il termine della notificazione degli estremi della violazione **decorre dal giorno della conclusione dell' accertamento** che coincide con quello della violazione qualora essa sia di percezione immediata o con quello in cui l'accertamento della infrazione si sia effettivamente verificato (ragionevolezza del tempo).
- Nel caso in cui l'Amministrazione competente riceva gli atti relativi ad una violazione amministrativa dalla Autorità giudiziaria, il termine decorre dalla data del ricevimento.
- Il **termine di notificazione** è un termine di **decadenza**. Il superamento comporta l'estinzione di pagamento.

Contestazione e notificazione della violazione Art. 14

Forme,termini e destinatari

149

Modalità di notificazione

- Si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti (es. L. 890/1982 sulle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con le notificazioni di atti giudiziari)
- La notificazione può essere eseguita a norma del codice di procedura civile anche da un funzionario della Amministrazione che ha accertato la violazione (es. notificazione in mani proprie)
- Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario si osservano le modalità previste nell'art. 137, comma 3 del c.p.c (documento informatico – posta elettronica certificata – strumenti telematici).
- Il giudice nell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione valuta la ritualità della notificazione.

Contestazione e notificazione della violazione: classificazione

150

Atti non provvedimentali

Atti di partecipazione recettizi: sono specificatamente destinati a portare a conoscenza di soggetti interessati operazioni ed atti di varia natura con conseguenti effetti giuridici (es. contestazione, comunicazioni, notificazioni, etc.).

Accertamento mediante prelievo ed analisi di campioni – Art. 15

151

commi	Art. 15 - Accertamenti mediante analisi di campioni	
1	Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.	Comunicazione dell'esito dell'analisi di prima istanza.
2	L' interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi , che deve essere allegato all'istanza medesima.	Richiesta di revisione di analisi.
3	Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.	Analisi di revisione. Contraddittorio.
4	I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi	Comunicazione dei risultati della revisione.
5	Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.	Contestazione immediata di illecito amministrativo.
6	Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.	Modalità di notificazione.
7	Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.	Rinvio ad un decreto o legge regionale per l'individuazione degli istituti preposti all'esame di revisione.

Contestazione mediante comunicazione esito della prima analisi. *Giurisprudenza*

152

“ In tema di sanzioni amministrative, la comunicazione della positività delle analisi, prevista dall’art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce valida ed efficace contestazione della violazione commessa, anche se non contenga l’indicazione relativa alla facoltà del trasgressore di procedere al pagamento in misura ridotta, trattandosi di una facoltà espressamente prevista dalla legge.”

Cassazione Civile Sezione II – sentenza 4 marzo 2011, n. 5220

“ La comunicazione della positività dell’analisi, prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 15 integra contestazione della violazione, senza che sia necessaria l’indicazione in essa, in relazione alla facoltà del trasgressore di chiedere la revisione di tale analisi, dell’esborso occorrente e del laboratorio all’uopo designato.”

Cassazione Civile Sezione - sentenza 29 marzo 1989, n. 1494

Pagamento in misura ridotta – Art. 16

Finalità, determinazione e termini

153

- E' un istituto generale grazie al quale l'interessato non contesta la validità dell'accertamento ed estingue il procedimento sanzionatorio per mezzo del pagamento di una somma di denaro in misura ridotta e predeterminata dalla legge.
- La somma di denaro in misura ridotta corrisponde ad **un terzo del massimo** della sanzione prevista o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale al **doppio del minimo edittale**, oltre alle spese del procedimento.
- Il pagamento deve avvenire **entro sessanta giorni** dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione (*perentorietà del termine e conseguente decadenza della relativa facoltà*).
- Leggi speciali possono escludere il pagamento in misura ridotta.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA – ART. 16

FINALITÀ, DETERMINAZIONE E TERMINI - *GIURISPRUDENZA*

154

In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento che l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 contempla con il versamento di una somma pari al terzo del massimo della pena edittale, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, trova applicazione anche quando si tratti di sanzione determinata in misura fissa , o in misura proporzionale,

Cassazione civile Sezione I – sentenza del 19 settembre 1989, n. 2407

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA – ART. 16

FINALITÀ, DETERMINAZIONE E TERMINI - *GIURISPRUDENZA*

155

In relazione alle disposizioni sanzionatorie amministrative che non contengono la previsione del minimo della sanzione irrogabile, deve ritenersi che il pagamento ridotto sia possibile solo nella misura di un terzo del massimo, dovendosi perciò escludere che sia consentito il più favorevole pagamento nella misura del doppio del minimo, individuato nella somma di lire quattromila (n.d.r. attuali € 15,00) indicata in via generale quale minimo irrogabile dall'art. 10 L. 689 cit.

Cassazione civile Sezione III – sentenza del 2 agosto 2000, n. 10128

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA – ART. 16

FINALITÀ, DETERMINAZIONE E TERMINI - *GIURISPRUDENZA*

156

L'amministrazione è tenuta, in sede di contestazione, ad indicare l'ufficio presso il quale eseguire il pagamento, e l'ammontare delle spese del procedimento; ove a ciò non ottemperi, il soggetto interessato vedrà differito il *dies a quo* del termine utile per effettuare il pagamento fino al momento in cui verrà a conoscenza di tali elementi.

Corte di Cass. 24 luglio 1997, n. 6930

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17

FINALITÀ, REDAZIONE E CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO

157

- Con il rapporto il funzionario o l'agente accertatore riferisce all'**Autorità amministrativa competente** sull'attività di accertamento e sui conseguenti risultati nonché sulla contestazione o notifica della violazione fornendone le prove.
- Non sono disciplinati forma e contenuto del rapporto. (Il contenuto del rapporto è importante per la decisione a cui giunge l'autorità competente).
- Attendere per l'invio i sessanta giorni previsti per il pagamento in misura ridotta ?

[◇ esempio](#)

- **È un atto non provvedimentoale di natura propulsiva;**
- **opera nella fase d iniziativa del procedimento .**

Atto propulsivo: dà impulso al procedimento amministrativo, stimolando l'attività di altri soggetti della P.A. (es. richieste, proposte, rapporto, etc.)

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17

INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE - COMPETENZA PER MATERIA

159

- Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
- Le regioni possono delegare altri organi (es. sindaco, direttore della ASL)

Leggi regionali (esempi):

Regione Abruzzo: L. R. 19 luglio 1984, n. 47 *“Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria”*, modificata da L.R. 12/2014

Regione Campania: L. R. 01 gennaio 1983, n. 13 *“Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della regione o di Enti da essa delegati o subdelegati”*

Regione Emilia Romagna : L. R. 28 aprile 1984, n. 21 *“Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”* modificata da L. R. 24/2010

OBBLIGO DI RAPPORTO – Art. 17

Individuazione dell'Autorità competente- **Competenza per materia**

160

- Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al Sindaco.

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17

Individuazione dell’Autorità competente

Art. 6, comma 15

D. Lgs. 193/2007

15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della sanità in data 11 ottobre 2000 *, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.

*Individuazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della Sanità, competenti a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della legge 689/1081

Art. 9, comma 1

D. Lgs. 193/2007

- Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17

Individuazione dell'Autorità competente

162

<p>Art. 12, comma 3 D. Lgs. 151/2007</p>	<p>3. Le Regioni e le Province autonome sono l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, l'autorità deputata all'irrogazione delle sanzioni e' l'U.V.A.C. competente per territorio.</p>
<p>Art. 9 D. Lgs. 142/2009</p>	<p>1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.</p>

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17

Individuazione dell'Autorità competente

163

**Art. 8, comma 3
D. Lgs 122/2011**

3. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

**Art. 8, comma 3
D. Lgs 126/2011**

3. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17

Individuazione dell’Autorità competente

Competenza per materia e per territorio

COMPARAZIONE TRA DISCIPLINE REGIONALI

Campania L.R. 10.01.1983

Art. 7 - Mancato pagamento in misura ridotta . Ulteriori competenze.

L' Ufficio, il comando o l' ente da cui dipende il verbalizzante, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini di cui all' art. 6 o non ne abbia avuto notizia, deve presentare rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni unitamente ad eventuali scritti difensivi e documenti presentati dall' interessato ai sensi dell' art. 8 successivo, nonché delle proprie osservazioni in merito:

- a) al Presidente della Giunta regionale, per le sanzioni le cui funzioni sono esercitate direttamente dalla Regione;
- b) al Sindaco, al Presidente della Giunta provinciale, della Comunità Montana o del Consorzio, per le sanzioni le cui funzioni sono delegate o attribuite ai Comuni, Province, Comunità montane o Consorzi fra Enti locali.

D.G.R. N. 2409/2003

Emilia Romagna L. R. 28.04.1984, n. 21

Art. 5 - Autorità competente

Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art. 17, commi terzo e quarto, all'art. 18, commi primo e secondo, all'art. 19, comma secondo, e all'art. 29, comma terzo, della legge statale, concernenti, rispettivamente, la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e la devoluzione dei proventi, si intendono per autorità competenti gli enti di cui al primo comma dell'articolo precedente .

Per le violazioni in materia sanitaria connesse a funzioni attribuite o delegate ai Comuni, detta competenza spetta al Sindaco.

L'ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

L. R. 4/2010

Art. 5

Per le violazioni in materia sanitaria nonché relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro, anche connesse a funzioni attribuite ad enti locali, la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alla Azienda USL.

Ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. In subordine il luogo ove la violazione è stata accertata.

Abruzzo L. R. 19.04.1984

Art. 7 – Mancato pagamento in misura ridotta

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, di cui al precedente art. 6, l'ufficio dell'U.L.S.S. competente deve presentare rapporto, completo del processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al Sindaco del Comune dove è stata commessa la violazione.

Modificato da L.R. 12/2014

Rapporto al Direttore generale della Asl competente

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17

Individuazione dell'Autorità competente- **Competenza per territorio**

165

- L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è **stata commessa la violazione.**

Obbligo di rapporto – Art. 17

Individuazione dell’Autorità competente - **Competenza per territorio**

166

Criterio di individuazione per territorio

- Criterio del luogo dove è stata commessa la violazione amministrativa (illecito istantaneo).
- Criterio del luogo dove è stato accertato l’illecito nel caso di:
 - violazioni commesse contemporaneamente in luoghi diversi con continuità nello spazio e nel tempo dell’illecito amministrativo (illecito permanente);
 - concorso di persone nell’illecito amministrativo.

OBBLIGO DI RAPPORTO – ART. 17

Individuazione dell'Autorità competente- Competenza per territorio

167

“In tema di sanzioni amministrative ed ai fini della individuazione della autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 ad irrogare la sanzione (art. 17) e a decidere le conseguenze dell’opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell’illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell’accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell’infrazione nel posto in cui vengono acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile. L’operatività di detta presunzione deve, tuttavia, essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando lo stesso rapporto informativo dell’organo accertatore indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell’accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimenti delle prove di un illecito commesso altrove.”

Cassazione civile, sezione I – sentenza n. 10917 del 11 luglio 2003

ORDINANZA-INGIUNZIONE O ARCHIVIAZIONE – ART. 18

Caratteristiche generali

168

- Sono entrambi provvedimenti amministrativi.
- Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione gli interessati (trasgressore e coobbligati) possono presentare **scritti difensivi** e **chiedere di essere sentiti dall'autorità competente**.
- L'autorità competente, sentiti gli interessati ed esaminati gli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con **ordinanza motivata**, la somma dovuta per la violazione e ne **ingiunge** il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alla persone obbligate solidalmente.
- In caso contrario emette ordinanza motivata di **archiviazione** degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto.
- **Con l'ordinanza ingiunzione viene irrogata la sanzione amministrativa. Essa costituisce titolo esecutivo.**

CONTRODEDUZIONI RICHIESTE ALL'ORGANO ACCERTATORE

169

- Devono intendersi deduzioni tecniche formulate dall'organo accertatore su richiesta dell'autorità competente.
- Servono per confutare o confermare le argomentazioni difensive prodotte dal trasgressore o dall'obbligato in solido.
- Costituiscono un atto atipico e non previsto dalla L. 689/1981, comunque legittimo.

OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI E COMPETENZE- ART. 6 DEL D.LGS.

1.9.2011, N. 150

Contro l'ordinanza-Ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione mediante ricorso davanti al giudice di pace o al tribunale (civile) del luogo ove è stata commessa la violazione (o accertata *n.d.r.*) entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento se residenti in Italia ovvero entro sessanta giorni se residenti all'estero.

Competenza per materia e per valore del tribunale nel caso:

1. di violazioni concernenti disposizioni in **materia di igiene degli alimenti e delle bevande;**
2. sia prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a € 15.493,70;
3. di applicazione di sanzione pecuniaria superiore a € 15.493,70 per sanzioni proporzionali senza previsione di un limite massimo;
4. di applicazione di una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima.

Nei restanti casi la competenza è del giudice di pace

N.B. L' articolo 22, comma 1 della L. 689/1981 sostituito dall'art. 34 del D.lgs. 1.9.2011, N. 150

Gli articoli 22 (dal secondo al settimo comma) e 22 bis della L. 689/1981 sono stati abrogati dall'art. 34 del D.lgs. 1.9.2011, N. 150

Giudizio di opposizione: Esiti

Art. 6 del D. Lgs. 1.9.2011, N. 150

171

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. Quest'ultima può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Con sentenza il giudice :

- Può accogliere l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente;
- nell'accogliere l'opposizione, può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.

N.B. L'art. 23 della L. 689/1981 è stato abrogato dall'art. 34 del D.lgs. 1.9.2011, N. 150

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Connessione obiettiva con un reato – Art. 24

172

Se l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione non costituente reato per la quale non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente per il reato è competente anche per la violazione amministrativa.

Nei casi di connessione obiettiva con un reato il rapporto è trasmesso alla autorità giudiziaria competente anche senza che si sia proceduto alla notificazione della violazione.

L' autorità giudiziaria dispone la notifica degli estremi della violazione agli obbligati per la quale essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Il giudice con sentenza di condanna applica le sanzioni amministrative principali ed eventualmente le accessorie.

La competenza del giudice penale cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Atti connessi all'accertamento dell'illecito amministrativo

(es. sequestro, prescrizioni, sospensione o ritiro del riconoscimento o della registrazione, avvio Sistema di Allerta etc.).

SEQUESTRO CAUTELARE AMMINISTRATIVO

L. 689/1981

174

PROVEDIMENTI DI PRIMO GRADO

PROVEDIMENTO SFAVOREVOLE = limitano o riducono la sfera giuridica del destinatario (c.d. atti amministrativi restrittivi).

- I. **Provvedimento ablatorio** : il provvedimento ablatorio determinano una restrizione o una limitazione della sfera giuridica dei privati, e si distinguono in:
 - a. **Provvedimenti ablatori reali** aventi ad oggetto la privazione di un bene:
 - **SEQUESTRO** = ha natura cautelare e strumentale, connesso all'esigenza di difesa della collettività di fronte a beni pericolosi. Rende indisponibile temporaneamente un bene all'avente diritto.
 - **CONFISCA** = provvedimento con **funzione sanzionatoria** che, in genere, ricorre in caso di illeciti amministrativi (confisca amministrativa in senso stretto). Consiste nella espropriazione di un bene a favore dello Stato costituito da cose utilizzate per commettere un illecito o di cui sono il prodotto.

SEQUESTRO CAUTELARE AMMINISTRATIVO

L. 689/1981

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 gli **organi addetti al controllo:**

- Possono procedere al sequestro cautelare di **cose che possono formare oggetto di confisca** nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. (***SEQUESTRO CAUTELARE FACOLTATIVO***)
- E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. (***SEQUESTRO CAUTELARE OBBLIGATORIO***)

[VERBALE DI SEQUESTRO CAUTELARE](#)

SEQUESTRO CAUTELARE AMMINISTRATIVO

L. 689/1981

176

COSE CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI CONFISCA

Ai sensi dell'art. 20 l'autorità che emette ordinanza - ingiunzione:

- può disporre la confisca amministrativa delle **cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione** e deve disporre la confisca **delle cose che ne sono il prodotto**, sempre che le cose suddette appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento (trasgressore, obbligato in solido);
- E' sempre disposta **la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa**, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
- La disposizione indicata nel comma, precedente **non si applica se la cosa appartiene a persone, estranea alla violazione amministrativa o la fabbricazione l'uso, il porto la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.**

Esempi di sequestri di alimenti:

- Prodotto confezionato con etichettatura inesistente o irregolare o scaduto (Violazione D.Lgs 109/1992)
- Prodotto alimentare per il quale sia impossibile la rintracciabilità prevista dall'art. 18 del reg. CE 178/2002 sanzionato con il D. Lgs. 190/2006;
- Prodotto alimentare di origine animale privo in etichetta del numero di riconoscimento previsto dal Reg. Ce 853/2004 (Violazione art. 6, comma 9- D.Lgs 193/2007)
- Carni fresche refrigerate o congelate prive di bollatura sanitari prevista dal Reg. Ce 854/2004 (Violazione art. 6, comma 10 D.Lgs 193/2007)

SEQUESTRO CAUTELARE AMMINISTRATIVO

L. 689/1981

177

Ai sensi dell'art. 17, comma 6:

- il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente (*a ricevere il rapporto*), inviandole il processo verbale di sequestro

Ai sensi dell'art. 18, comma 3:

- con ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca (es. art. 20 comma 5).

SEQUESTRO CAUTELARE AMMINISTRATIVO

L. 689/1981

178

Ai sensi dell'art. 19:

Eseguito il sequestro, gli interessati possono anche immediatamente proporre opposizione all'autorità.

Sull'opposizione l'autorità decide entro i dieci giorni successivi alla sua proposizione. Se non rigettata entro questo termine, si intende accolta.

Se la cosa sequestrata non è soggetta a confisca obbligatoria può essere restituita a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, prima che sia concluso il procedimento amministrativo.

Nel caso in cui l'opposizione sia rigettata, il sequestro non è più efficace se non è emessa ordinanza – ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi e comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

AZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA

REG. CE 882/2004 - ART. 54

179

- L'autorità competente assicura che l'OSA o l'OSM pongano rimedio alla non conformità accertata.
- L'autorità competente intraprende l'azione in relazione alla natura della non conformità e dei dati precedenti relativi all'OSA o OSM per quanto riguarda la non conformità.

L'azione comprende le seguenti possibili misure:

- a. **Imposizioni di misure** di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria ...
 - b. **Restrizione o divieto dell'immissione sul mercato** di mangimi, alimenti o animali .
 - c. *omissis*.....
 - d. *omissis*.....
 - e. La **sospensione delle operazioni** o la **chiusura in toto o in parte dell'azienda** per un appropriato periodo di tempo
 - f. La **sospensione o il ritiro del riconoscimento** dello stabilimento .
 - g. *omissis*.....
 - h. **Qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.**
-
- L'autorità competente notifica per iscritto la sua decisione all'OSA o OSM o loro rappresentanti **unitamente alle relative motivazioni ed informa sui diritti di ricorso avverso tale decisione e sulla procedura e sui termini applicabili.**

Alimenti

D. Lgs 193/2007, art. 6, comma 7

“ Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.”

“CONTROL AND COMMAND”

Mangimi

D. Lgs 142/2009, Art. 5, comma 6

“ Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, quando accerta la violazione di una delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorità competente per i controlli fissa un termine entro il quale l'operatore del settore dei mangimi deve adeguarsi alle prescrizioni del regolamento. In caso di mancato adeguamento nel termine fissato, l'operatore del settore dei mangimi e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.”

PRESCRIZIONE: CLASSIFICAZIONE

181

PROVVEDIMENTI DI PRIMO GRADO

PROVVEDIMENTI SFAVOREVOLI = limitano o riducono la sfera giuridica del destinatario (c.d. atti amministrativi restrittivi).

- I. **Provvedimenti ablatori:** i provvedimenti ablatori determinano una restrizione o una limitazione della sfera giuridica dei privati, e si distinguono in:
 - b. **Provvedimenti ablatori personali** implicanti l'imposizione di ordini di fare o non fare:
 - **ORDINE** = tende a prescrivere, in via preventiva, repressiva o conformativa, ad una pluralità indeterminata di soggetti (ordini generali) od a singoli (ordini particolari), i comportamenti (positivi = comandi; negativi = divieti) da tenere. Ne deriva che si tratta di atti recettizi, che non devono avere, tuttavia, forma necessariamente scritta.

SOSPENSIONE, CHIUSURA TEMPORANEA, RITIRO

RICONOSCIMENTO

182

Provvedimenti di II° grado sono adottati in seguito ad autonomo procedimento, ed hanno ad oggetto un atto provvedimento amministrativo di primo grado (c.d. procedimenti di riesame).

- I. **Provvedimenti ad esito eliminatorio** - incidono sul rilievo giuridico dell'atto di primo grado:
 - a. **REVOCA (ritiro)** = incide con esito eliminatorio su un atto amministrativo valido, per ragioni di opportunità. Cioè a dire, perché l'amministrazione si pente di averlo adottato (*revoca ius poenitendi*), ovvero perché, mutando le circostanze di fatto, l'atto risulta inopportuno (revoca per sopravvenienza).
- II. **Provvedimenti strumentali e trasversali:**
 - a. **SOSPENSIONE:** incide sull'eseguibilità dell'atto soggetto a riesame. Dispone una momentanea interruzione dell'esecuzione (per ragioni di cautela o di miglior tutela dell'interesse pubblico) in attesa dell'esito del procedimento di riesame.

Sospensione, chiusura temporanea, ritiro riconoscimento

183

- Chi adotta il provvedimento di sospensione delle operazioni o di chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo?
- Chi adotta il provvedimento di sospensione o di ritiro del riconoscimento ?
- Come esercita l'OSA o l'OSM il diritto di ricorso?

FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO

ART. 12. D. LGS. 151/2007

184

Violazione commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero

Il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'accertatore, il pagamento in misura ridotta.

Il trasgressore non si avvale, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta

L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale o la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

Versa all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. E' fatta menzione del pagamento nel verbale di contestazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'accertatore dipende.

Non versa all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione

Le disposizioni non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.
Le disposizioni si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea."

Fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni

CONCLUSIONI

I regolamenti comunitari di recente applicazione non escludono il ricorso a sanzioni in caso di violazioni alle norme in essi contenute, pertanto agli organi di controllo sono richieste la capacità di riconoscere la natura dell'illecito e la conoscenza di base del relativo procedimento sanzionatorio.

Grazie per l'attenzione